

Marco Caselgrandi, Davide Cilia,
Giuseppe Farina

Il copyright manager

**La tutela della proprietà intellettuale
nell'era della tecnologia telematica**

ECONOMIA



FrancoAngeli



MANAGEMENT

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: *www.francoangeli.it* e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

Marco Caselgrandi, Davide Cilia,
Giuseppe Farina

Il copyright manager

**La tutela della proprietà intellettuale
nell'era della tecnologia telematica**

FrancoAngeli

Copyright © 2017 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

INDICE

PARTE I
DELLA STORIA ED EVOLUZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
di *Giuseppe Farina*

1. Diritto d'autore: definizione	pag.	11
1.1. Storia del diritto d'autore	»	12
2. Normativa italiana sul diritto d'autore	»	18
2.1. Società italiana autori ed editori (SIAE): natura giuridica	»	19
2.2. Strutture e compiti della SIAE	»	21
2.2.1. Portale dei servizi online offerti dalla SIAE	»	29
3. Società di gestione collettiva dei diritti d'autore	»	31
3.1. La direttiva 2014/26/UE del 26 febbraio 2014	»	32
3.2. Dei diritti d'autore e dei diritti connessi di alcuni Paesi Europei	»	32
4. Evoluzione normativa del ruolo della SIAE	»	37
4.1. Processo di liberalizzazione – Nuovo Imaie	»	38
4.2. Armonia	»	39

PARTE II
IL COPYRIGHT MANAGER
di *Marco Caselgrandi*

5. Cultura e territorio	pag.	47
5.1. La geografia mondiale della produzione creativa e culturale	»	48
6. Ambiti di competenza del Copyright Manager	»	53
6.1. Contrasto alla pirateria	»	53
6.1.1. Pirateria informatica	»	55
6.1.2. Pirateria musicale/cinematografica	»	56
6.1.3. La tecnologia peer to peer	»	58
6.1.4. Pirateria reprografica	»	59
6.1.5. Pirateria – Il ruolo della SIAE	»	62
6.1.6. Regolamento AGCOM	»	62
6.1.7. Contraffazione	»	64
6.2. Costruzione di un sito internet nel rispetto del diritto d'autore	»	65
6.2.1. Un sito internet può essere considerato un'opera dell'ingegno?	»	66
6.2.2. Tutela giuridica del software	»	69
6.2.3. Oggetto della tutela	»	70
6.2.4. Titolarità del diritto	»	71
6.2.5. Il contratto di licenza d'uso	»	71
6.2.6. Musica e video in un sito web	»	72
6.2.7. Licenze multimediali SIAE	»	73
6.2.8. Siti o portali con musica di mero sottofondo	»	74
6.2.9. Testi e articoli in un sito internet	»	74
6.2.10. Fotografie, foto artistiche e ritratti in un sito internet	»	76
6.2.11. Sanzioni	»	78
6.3. Copia privata	»	79
6.3.1. Soggetti obbligati al pagamento della “copia privata”	»	80
6.4. Il bollino SIAE – La vidimazione di supporti fonovideografici	»	81
6.4.1. Sanzioni	»	83
6.4.2. Come ottenere il bollino SIAE	»	84
6.5. L'organizzazione di eventi di spettacolo o di intrattenimento	»	84
6.6. Il marchio e la sua contraffazione	»	87
6.7. Diritto di brevetto per invenzioni industriali	»	90

PARTE III
DIRITTO D'AUTORE E DEPOSITO LEGALE
NEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ITALIANO
di *Davide Cilia*

7. Il diritto d'autore nelle Università, nelle scuole e nelle Biblioteche	pag. 95
7.1. Disposizioni di legge specifiche per le biblioteche	» 95
7.1.1. La SIAE	» 97
7.2. Il futuro del diritto d'autore	» 98
7.2.1. La situazione nelle biblioteche	» 99
7.2.2. La tutela degli eBook	» 100
8. Il deposito legale	» 102
8.1. Definizione	» 102
8.2. Storia del deposito legale in Italia	» 102
8.3. La normativa italiana vigente	» 104
8.4. Il deposito legale nei principali Paesi esteri	» 106
8.4.1. Francia	» 106
8.4.2. Regno Unito	» 108
8.4.3. Germania	» 108
8.4.4. Paesi Bassi	» 108
8.4.5. Spagna	» 109
8.4.6. Stati Uniti	» 109
8.5. Problemi e prospettive future	» 109
8.6. Il deposito legale nell'era digitale	» 112
8.6.1. Normativa italiana in materia di eBook	» 113
8.6.2. La convenzione per il deposito legale dei libri elettronici	» 113
8.6.3. La situazione in Europa	» 115
 Bibliografia	 » 119

PARTE I
DELLA STORIA ED EVOLUZIONE
DEL DIRITTO D'AUTORE

di *Giuseppe Farina*

1. DIRITTO D'AUTORE: DEFINIZIONE

Il diritto d'autore è il diritto che compete all'autore di un'opera dell'ingegno di poter disporre della stessa sia sotto il profilo *economico* sia sotto quello *morale* (il libro è di chi l'ha scritto, il quadro di chi l'ha dipinto, la canzone di chi l'ha composta)¹.

Indipendentemente dai vari passaggi di mano ovvero dai successivi trasferimenti di proprietà dei beni materiali, il vincolo iniziale di *dominio* tra l'autore e la sua opera resta immutato.

Tradizionalmente si distingue tra *corpus mysticum*, ovvero l'opera considerata come bene immateriale e *corpus mechanicum*, ovvero l'esemplare in cui si concretizza materialmente l'opera (il libro, il disco ecc.). Il diritto sul primo spetta all'autore, quello sul secondo a colui che abbia acquistato l'oggetto concreto in cui l'opera si esprime.

All'autore sono perciò riconosciuti alcuni diritti *assoluti* e attribuiti in via originaria, volti sia a garantirgli la paternità dell'opera, sia a difendere l'opera stessa da ogni tentativo effettuato da terzi per modificarne la forma o il contenuto.

Queste facoltà sono chiamate *diritti morali* e si configurano come diritti inalienabili, pertanto la paternità di un'opera dell'ingegno non può essere oggetto di compravendita.

Oltre alle facoltà morali, all'autore sono riconosciute anche facoltà patrimoniali che gli consentono di sfruttare economicamente la propria opera.

Tali ultime facoltà sono chiamate dalla legge "*diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno*". Sono diritti *esclusivi* in quanto nessuno può utilizzare l'opera senza l'autorizzazione dell'autore².

¹ Artt. 12 e ss. legge 22 aprile 1941, n. 633.

² Artt. 12 e ss. legge 22 aprile 1941, n. 633.

1.1. Storia del diritto d'autore

Il diritto d'autore è sotto il profilo giuridico un istituto recente³.

L'esigenza di un riconoscimento del diritto d'autore comincia ad essere avvertita con l'invenzione della stampa a caratteri mobili da parte di Johann Gutenberg nel 1455, che ha introdotto la possibilità di riprodurre un testo in maniera economica e relativamente veloce, e ha portato ad un inevitabile commercio di copie pirata, costringendo alcuni governi di allora a stringere accordi con editori e stampatori per la concessione del privilegio di stampa esclusivo di determinate opere. Una primissima attestazione di tutela per un'opera dell'ingegno può però essere rintracciata addirittura nel Diritto Romano.

Già Seneca riferiva come il libraio Doro parlasse dei libri di Cicerone come se fossero suoi e attribuiva gli stessi diritti ad entrambi, in quanto oltre alla proprietà dell'oggetto materiale (il libro) vi era la proprietà del bene immateriale (l'opera dell'ingegno).

Come già anticipato gli antichi romani distinguevano tra *corpus mysticum*, cioè l'opera intesa come bene immateriale, e *corpus mechanicum*, ovvero l'esemplare fisico in cui l'opera si concretizza, e nell'*Actio Iniuriarum Æstimatoria* si autorizzava il giudice a condannare ad una pena pecuniaria chiunque fosse colpevole di *iniuria*, termine che ha col tempo incluso ogni lesione del diritto della personalità, compresa la proprietà intellettuale.

È solo nel XV secolo però che il problema della difesa del diritto d'autore sale alla ribalta ed in Italia è la Repubblica di Venezia la prima a contrastare il mercato delle contraffazioni editoriali con provvedimenti *ad hoc* che risultavano disposizioni discrezionali a favore di singoli cittadini non attinenti alla sfera del diritto pubblico, bensì di quello privato. Grazie a queste norme per la prima volta si riconosce il diritto di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno per difenderla dalla concorrenza sleale.

Per incontrare una vera e propria legislazione nazionale sul diritto d'autore bisogna arrivare al XVIII secolo e spostarci in Inghilterra dove la regina Anna nel 1709 promulga lo statuto dal lungo titolo "*An act for the encouragement of learning, by vesting the copies of printed books in the authors or purchasers of such copies, during the times therein mentioned*", oggi considerato l'origine della legge sul copyright.

³ Benjamin W., *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*, Einaudi, Torino, 1966 in cui «Walter Benjamin sostiene che l'introduzione, all'inizio del XX secolo, di nuove tecniche per produrre, riprodurre e diffondere, a livello di massa, opere d'arte ha radicalmente cambiato l'atteggiamento verso l'arte sia degli artisti sia del pubblico». Cfr. Jarach G.-Pojaghi A., *Manuale del diritto d'autore*, Mursia, Milano, 2011.

Il copyright anglosassone si basa sul principio della tutela unicamente delle opere pubblicate senza riferimenti ai diritti morali dell'autore su di esse, infatti nei paesi che utilizzano il sistema di *Common law*⁴ il diritto sull'opera si ottiene solo dopo il deposito della stessa presso l'Ufficio Copyright.

Dopo l'emanazione dello Statuto di Anna, tra la fine del settecento e l'inizio dell'ottocento la maggior parte degli stati iniziano a regolamentare la materia del diritto d'autore. Negli Stati Uniti nel 1790 viene promulgato da George Washington il *Copyright Act*, che riprendeva quello inglese con l'aggiunta di mappe e cartine geografiche tra le opere tutelabili, e permetteva all'autore di un'opera di avvalersi dei diritti su di essa per quattordici anni successivi alla data del suo deposito con la possibilità di rinnovo per altri quattordici nel caso fosse ancora vivo allo scadere dei primi.

In Francia, durante la rivoluzione vengono promulgate due leggi, la *Le Chapelier*⁵ nel 1791 che aboliva il sistema dei privilegi per le opere teatrali e garantiva all'autore e ai suoi discendenti i diritti fino ai cinque anni successivi alla sua morte, e la *Lakanal*⁶ che estendeva da cinque a dieci i suddetti anni. Queste leggi segnano la nascita del cosiddetto sistema latino-germanico di cui fa parte anche la legislazione italiana.

Sul modello di quella francese una prima legislazione italiana inizia a delinearsi con il decreto sabauda del Governo rivoluzionario piemontese del 1799 a cui fa seguito una legge emanata dalla Repubblica Cisalpina nel 1801 e successivamente provvedimenti analoghi promulgati dallo Stato Pontificio, dal Regno delle due Sicilie e dagli altri Stati preunitari. Alessandro Manzoni, appellandosi proprio a questa legge, promosse una famosa causa contro la casa editrice *LeMonnier* in quanto la stessa, senza alcuna autorizzazione dell'Autore, aveva riprodotto *I promessi sposi* nella prima stesura del 1827. Nel Regno di Sardegna il 28 febbraio 1826 Carlo Felice promulgò le Regie Patenti per le quali gli autori avevano «*il diritto esclusivo della stampa e della vendita di loro opere per anni quindici, sì veramente che in esse dichiarino di volersene valere, e che prima della pubblicazione ne depongano un esemplare presso la (...) segreteria di Stato per gli Affari dell'Interno, ed uno in ciascheduno delle Biblioteche dell'Università di Torino, della nostra Accademia delle Scienze e de' nostri Archivi di Corte*»⁷.

⁴ Modello di ordinamento giuridico anglosassone basato sui precedenti giurisprudenziali più che su codici e leggi come nei sistemi *Civil law*.

⁵ Dal nome del deputato giacobino Isaac René Guy Le Chapelier.

⁶ Dal nome dell'intellettuale francese Joseph Lakanal, membro del comitato per la pubblica istruzione.

⁷ Dal testo delle Regie Patenti del Regno di Sardegna emanate il 28 febbraio 1826.

La frammentazione politica del territorio italiano non permetteva a queste disposizioni di essere effettivamente utili perché valevoli esclusivamente all'interno dei confini del singolo Stato, tanto che nel 1840 Vittorio Balbo di Sambuy per il Regno di Sardegna e il principe di Metternich per l'Impero d'Austria, per ovviare a ciò, stipularono una convenzione per estendere la legge sul diritto d'autore oltre i confini statali. Un'opera poteva essere tutelata se pubblicata all'interno di uno degli stati aderenti alla convenzione e il diritto su di essa durava per tutta la vita dell'autore e per un certo numero di anni oltre la sua morte, in base alle singole disposizioni dello stato. Tra gli articoli ce n'era anche uno che prevedeva il diritto dell'autore di un'opera teatrale di autorizzare o meno la messa in scena della stessa e ben cinque che regolavano il reato di contraffazione, punibile con il pagamento dei danni all'autore. In seguito a partire dal Granducato di Toscana tutti gli stati preunitari tranne il Regno delle Due Sicilie aderirono alla convenzione.

Il diritto d'autore era diventato un'importante materia d'interesse pubblico e non a caso negli anni successivi, già durante le prime fasi dell'unificazione d'Italia, le varie regolamentazioni statali si svilupparono in una vera e propria legge italiana. Nel 1862, quando ancora lo Stato Pontificio era autonomo e una parte del territorio italiano era sotto la dominazione austriaca, una prima proposta per uniformare le diverse legislazioni degli stati preunitari è già sul tavolo del Senato del Regno con il progetto di legge presentato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio il 18 novembre, che non divenne però legge perché bersaglio di feroci critiche e considerato incompleto e addirittura lesivo dei diritti degli autori.

Dopo questo tentativo andato a vuoto la prima vera normativa italiana sul diritto d'autore si concretizzò il 25 giugno 1865 quando venne emanata la legge n. 2337 *Sui diritti spettanti agli Autori delle opere dell'ingegno* che nell'articolo 1 dichiarava che «*gli autori delle opere dell'ingegno hanno il diritto esclusivo di pubblicarle, e quello di riprodurle e di spacciarne le riproduzioni*»⁸.

La durata del diritto era di quaranta anni dopo la morte dell'autore, che per i primi dieci anni dalla pubblicazione dell'opera possedeva anche quello di permetterne o meno la traduzione. Tali diritti non nascevano immediatamente con la creazione dell'opera ma solo dopo che l'avente causa ne avesse consegnate tre copie al Prefetto della Provincia unitamente ad «*una dichiarazione in cui, facendo menzione precisa dell'opera e dell'anno nel quale è*

⁸ Legge del Regno d'Italia n. 2337 del 25 giugno 1865. Capo 2.

stampata, esposta o altrimenti pubblicata, esprima la volontà di riservare i diritti che gli competono come autore o editore»⁹.

Questa legge all'epoca era da considerarsi una delle più avanzate e ben strutturate, tanto che rimase pressoché invariata per sessant'anni salvo lievi modifiche. Ad essere tutelati erano però sempre e solo i diritti patrimoniali dell'autore tanto che l'organo statale indicato come responsabile per la materia era il Ministero per gli affari di agricoltura, industria e commercio tramite l'Ufficio della proprietà intellettuale, una divisione istituita nel 1861 per il deposito e la registrazione di tutte le opere che avessero fatto richiesta di diritto d'autore, comprendendo le opere dell'ingegno, ma anche i marchi di fabbrica, i brevetti e le privative industriali.

La legge n. 2337 rimase in vigore praticamente inalterata fino al 1925, salvo alcune piccole modifiche come quella del 1875 con la legge n. 2652 quando i diritti vengono estesi agli autori di opere adatte a pubblico spettacolo e veniva eliminata la distinzione tra opere inedite e opere pubblicate.

Nel 1925 una nuova legislazione emanata da Vittorio Emanuele III interviene a regolare il diritto d'autore nel nostro paese. Con il Regio decreto legge 7 novembre 1925 n. 1950 "*Disposizioni sul diritto d'autore*" l'impostazione precedente si evolve e si gettano le basi per l'attuale legislazione. Il decreto era suddiviso in 74 articoli e tra i cambiamenti più importanti c'era l'allargamento dell'ambito di applicazione della tutela a *«qualunque ne sia il merito e la destinazione, tutte le opere dell'ingegno, scientifiche, letterarie, artistiche e didattiche»*¹⁰. Rispetto alla legge precedente inoltre vengono inclusi nella protezione gli adattamenti, le elaborazioni e le trasformazioni da una ad un'altra forma letteraria o artistica.

La vera innovazione portata dalla legge del 1925 però è l'introduzione di un riferimento ai diritti morali dell'autore, precisamente nell'articolo 16 dove è specificato che *«indipendentemente dai diritti patrimoniali riconosciuti dagli articoli precedenti, l'autore ha in ogni tempo, azione per impedire che la paternità della sua opera sia disconosciuta, o che l'opera sia modificata, alterata o deturpata in modo da recare grave ed ingiusto pregiudizio ai suoi interessi morali»*¹¹.

La durata dei diritti economici, in accordo con i principi internazionali, viene prolungata a cinquanta anni dopo la morte dell'autore e pur rimanendo l'obbligo di depositare una copia dell'esemplare all'Ufficio del Prefetto *«l'omissione del deposito non pregiudica i diritti riconosciuti all'autore (...)*

⁹ Legge del Regno d'Italia n. 2337 del 25 giugno 1865. Capo 3.

¹⁰ Dal testo del R.D.L. 7 novembre 1925 n. 1950, *Disposizioni sul diritto d'autore*, art. 1.

¹¹ Dal testo del R.D.L. 7 novembre 1925 n. 1950 *Disposizioni sul diritto d'autore*, art. 16.

né è di ostacolo in qualsiasi modo al loro esercizio; ma dà luogo al pagamento di un'ammenda non inferiore a lire cinquanta e al sequestro di uno o più esemplari dell'opera presso qualunque detentore»¹².

Da queste disposizioni si gettarono le basi per la legge del 1941 n. 633 e per il relativo regolamento del 18 giugno 1942 n. 1369 grazie ai quali verrà data una sistemazione definitiva ed uniforme all'intera materia disciplinandola più estesamente ed efficacemente anche con alcune successive modifiche ed integrazioni tuttora in vigore. Inoltre disposizioni sul diritto d'autore si trovano nel nostro codice civile del 1942 agli articoli che vanno dal 2575 al 2583.

Negli ultimi anni la legge sul diritto d'autore è stata modificata più volte, al fine di meglio adeguarla ai nuovi mezzi di comunicazione dell'opera dell'ingegno, attraverso l'accoglimento delle direttive C.E.E. in materia.

Per contrastare il fenomeno della pirateria le ultime modifiche apportate alla legge hanno fortemente inasprito le pene per coloro che possiedono o commerciano opere dell'ingegno contraffatte.

Ciononostante, sia lo sviluppo avanzato della tecnologia, sia i sistemi di comunicazione sempre più sofisticati e globali che facilitano la riproduzione non autorizzata di opere dell'ingegno, hanno reso la protezione dell'opera creativa sempre più complessa e difficile. Oggi, pertanto, risulta necessaria una tutela che non sia più esclusivamente nazionale, ma internazionale.

Il punto di partenza per quanto riguarda la collaborazione internazionale, fu la *Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche*, un accordo internazionale firmato nel 1886 che per la prima volta stabiliva il riconoscimento reciproco del diritto d'autore tra i paesi aderenti che si è rivelato punto cruciale per la storia del diritto d'autore.

Prima di allora un'opera era tutelata solo ed esclusivamente all'interno dei confini nazionali di appartenenza, rendendola liberamente riproducibile in qualsiasi altro paese.

Il riferimento ispirativo che c'è alla base della Convenzione di Berna si può ritrovare nel pensiero di Victor Hugo, che fu tra l'altro uno degli artefici della legislazione francese sul diritto d'autore, per il quale i paesi civilizzati avrebbero dovuto tutelare i propri autori nel modo più uniforme possibile.

Sono tre i principi fondamentali del trattato:

- 1) l'internazionalizzazione della normativa;
- 2) il principio dell'indipendenza;
- 3) il principio della tutela automatica.

¹² Dal testo del R.D.L. 7 novembre 1925 n. 1950 *Disposizioni sul diritto d'autore*, art. 58.

Secondo questi principi l'esercizio dei diritti non è vincolato al fatto che l'opera sia tutelata nel paese d'origine né è necessaria alcuna registrazione per avvalersene¹³.

La Convenzione di Berna è stata più volte rivista e integrata nel corso del tempo (l'ultima volta nel 1971 a Parigi) e al giorno d'oggi vi aderiscono la maggior parte dei paesi mondiali anche se inizialmente paesi come gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica non ne erano entrati a far parte per l'incompatibilità con le proprie leggi sul copyright, tanto da richiedere un'alternativa che si realizzò con la *Convenzione universale sul diritto d'autore* firmata nel 1952.

Con le modifiche alla Convenzione di Berna, tra cui la rimozione della necessità di registrazione e della nota di copyright, anche i paesi che ne erano rimasti fuori firmarono l'adesione, ultimi gli Stati Uniti nel 1989, e la Convenzione universale sul diritto d'autore perse la sua effettiva valenza.

Un altro tassello molto importante nella storia della tutela del diritto d'autore è stata la creazione nel 1967 di un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite chiamata *Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale*¹⁴ col fine di incoraggiare l'attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo.

Al giorno d'oggi l'organizzazione ha sede in Svizzera, a Ginevra, e conta 185 stati membri per i quali amministra 24 trattati e svolge diversi compiti tra cui facilitare la soluzione di controversie in materia di proprietà intellettuale, promuovere lo scambio di informazioni, fare da tramite per l'applicazione internazionale dei diritti di proprietà intellettuale e armonizzare le legislazioni nazionali in materia¹⁵.

¹³ Cfr. De Sanctis V.M., *Il diritto di autore. Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie artistiche. Artt. 2575-2583*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 3 e 2.

¹⁴ In originale "World Intellectual Property Organization" (WIPO).

¹⁵ Cfr. De Sanctis V.M., *Il diritto di autore. Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie artistiche. Artt. 2575-2583*, op. cit.

2. NORMATIVA ITALIANA SUL DIRITTO D'AUTORE

In Italia il diritto d'autore è disciplinato dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941 (*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*) e dalle successive modificazioni, tra cui la legge n. 248 del 18 agosto 2000 (*Nuove norme di tutela del diritto d'autore*).

Oltre alle due leggi di cui sopra, a regolamentare il diritto d'autore intervengono i seguenti decreti:

- 1) Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19 – *Applicazione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta da ultimo con atto firmato a Parigi il 24 luglio 1971.*
- 2) Decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518 – *Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.*
- 3) Decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685 – *Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale.*
- 4) Decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169 – *Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.*
- 5) Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 – *Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.*

L'ultima modifica apportata alla legge sul diritto d'autore è recentissima, infatti il 13 febbraio 2014 il Consiglio dei Ministri presieduto da Enrico Letta ha emanato il decreto legislativo n. 11 che tra i vari provvedimenti prevede il recepimento della direttiva 2011/77/UE, che a sua volta modificava la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

Il decreto interessa i produttori di fonogrammi, gli artisti, gli esecutori, gli interpreti musicali e le società di gestione collettive e riguarda la durata

del diritto d'autore che passa da cinquanta a settanta anni. Il Governo attraverso un comunicato stampa ha specificato che tale disposizione è dovuta al fatto che i cinquanta anni non sono in grado di proteggere l'esecuzione nell'arco della vita degli artisti e «essa viene estesa a settanta anni, anche al fine di tutelarli in un periodo della vita in cui potrebbero trovarsi a fronteggiare un calo del loro reddito»¹.

Nell'estendere i termini di protezione sono state previste una serie di misure per riequilibrare i contratti di cessione dei diritti connessi tra i produttori e gli artisti per le quali se passati cinquanta anni dalla stipulazione il produttore discografico non abbia messo a disposizione del pubblico una certa quantità di copie del fonogramma, l'artista potrà risolvere unilateralmente il contratto di cessione dei diritti.

2.1. Società Italiana Autori ed Editori (SIAE): natura giuridica

La SIAE ha oltre 120 anni di vita, difatti, nasce sul finire del XIX secolo ed esattamente nel 1882 a Milano, in cui, dopo la recente unificazione d'Italia, si era creata la vera capitale intellettuale e artistica d'Italia.

In particolare, *Giuseppe Verdi* era allo zenit della sua grande fama, conosciuto, apprezzato ed amato in tutta Europa anche grazie all'intensa opera di supporto fornita dalla casa musicale “*Ricordi*”.

Era già vigente, dal 1865, una protezione legislativa del diritto d'autore, ma il testo era poco chiaro, in quanto mancavano del tutto pronunce giurisprudenziali che ne chiarissero il contenuto e, soprattutto, non vi era una struttura sul territorio capace di assicurare certezza al rispetto del diritto d'autore.

Pertanto il 23 aprile 1882 con una grande Assemblea Costituente grandi personalità dell'epoca quali, appunto, *Giuseppe Verdi*, *Arrigo Boito*, *Giovanni Verga*, *Edmondo De Amicis*, *Giosuè Carducci*, *Francesco De Sanctis*, *Ulrico Hoepli*, *Cesare Lombroso*, *Edoardo Sonzogno*, *Pasquale Villari* e *Giuseppe Zanardelli* diedero vita alla Società italiana degli Autori (al momento della costituzione vi erano solo gli autori, gli editori comparvero solo molto più tardi nell'assetto della società) il cui compito sarebbe stato appunto quello di porre un freno all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore senza il pagamento di alcun compenso.

Il primo nucleo di agenti controllori fu formato solo nel 1887 con l'ausilio dell'editore di musica *Giulio Ricordi*, che mise a disposizione del servizio di controllo un certo numero dei suoi rappresentanti.

¹ Dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2004.